

**SCHEDE PERSONE FISICHE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_, p.i. \_\_\_\_\_  
esercente l'attività di \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_  
ruolo \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

**RICHIESTE DI DIVENIRE ASSOCIATO PER L'ANNO 2020**

**ORDINARIO (QUOTA 2020 – 10 EURO)**

**BENEMERITO (CON CONTRIBUTO VOLONTARIO DI \_\_\_\_\_ EURO)**

di ACEF – ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA, associazione senza scopo di lucro con sede in Bologna via Riva di Reno n. 65, c.f. e p.i. 03954300376, tel. 051 231125 mail [info@economiaefinanza.org](mailto:info@economiaefinanza.org), sito [www.economiaefinanza.org](http://www.economiaefinanza.org).

**A tal fine DICHIARA**

- di aver preso visione ed accettare in ogni sua previsione lo Statuto dell'associazione, allegato a questo modulo e comunque disponibile nella versione più aggiornata alla pagina <http://www.economiaefinanza.org/statuto>;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi della normativa vigente e disponibile all'indirizzo <https://gdpr.economiaefinanza.org/privacy> ed autorizzare il trattamento dei dati personali, in particolare per ricevere comunicazioni attinenti alla vita associativa e notizie relative alle future iniziative organizzate.
- In caso di partecipazione agli eventi autorizza ACEF a comunicare i dati a co-organizzatori e partner tecnici delle iniziative.

**e ALLEGA**

- copia del bonifico effettuato a favore di ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza presso Unicredit Banca fil. Bologna Marconi, **IBAN IT86X0200802413 000100931319** BIC SWIFT UNCRITB1MM5 per l'importo di Euro 10 o diverso in caso di socio benemerito con causale "ADESIONE AD ACEF 2020 NOME COGNOME";
- copia di un documento di identità

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**DA TRASMETTERE A MEZZO EMAIL a [info@economiaefinanza.org](mailto:info@economiaefinanza.org)**

**STATUTO DI ACEF ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA**
**Art. 1- Costituzione e scopo**

E' costituita una associazione denominata "A.C.E.F. ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA", in breve anche A.C.E.F., senza scopo di lucro, per la promozione e la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali nel campo dell'economia e della finanza, e dei modelli di governo degli studi professionali in ogni loro declinazione.

**Art. 2- Sede**

L'associazione ha sede in Bologna.

**Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050), salvo proroga o anticipato scioglimento.

**Art. 4 - Patrimonio**

Il fondo sociale e i mezzi economici che saranno utilizzati dall'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità sono costituiti dalle quote associative, la cui determinazione è stabilita ogni anno dal Comitato Direttivo, e dalle altre somme corrisposte a titolo volontario a sostegno delle attività promosse dall'Associazione, dai soci, da Enti pubblici o privati, Imprese, Associazioni e privati.

**Art. 5 - Qualifica di socio**

Possono essere ammessi in qualità di soci, a giudizio inappellabile del Comitato Direttivo, i professionisti in ogni loro forma organizzativa, le imprese, gli enti ed i privati, che ne facciano richiesta.

I soci si dividono in:

1) Ordinari. Sono tali tutti coloro che aderiscono all'Associazione, in regola con la delibera contributiva annuale, come assunta dal Direttivo.

Il socio non in regola con la quota annuale, trascorsi inutilmente 90 gg dalla data di scadenza del relativo pagamento, si intende dimissionario. In tale circostanza l'Associazione avrà facoltà di mantenerne il nominativo nel proprio indirizzario disponendone con le modalità previste dalla Legge per la tutela dei dati personali, sino a richiesta di cancellazione.

2) Benemeriti. Sono tali tutti i soci ordinari che contribuiscono con apporti volontari, aggiuntivi alla quota associativa, alle esigenze economiche dell'Associazione.

3) Onorari. Possono essere tali tutti coloro che intervengano alle iniziative promosse dall'Associazione in qualità di ospiti relatori e chi altro indicato dal Comitato Direttivo.

**Art. 5 - bis Domanda di ammissione a socio.**

La domanda di ammissione a socio ordinario, redatta su modulo approvato presente sul sito [www.economiaefinanza.org](http://www.economiaefinanza.org), indirizzata al Presidente, deve essere inoltrata telematicamente alla Segreteria dell'Associazione, o anche a mano, o a mezzo posta. L'istanza dovrà contenere esplicita dichiarazione di presa visione ed accettazione senza riserve dello Statuto sociale, essere corredata dalla prova di avvenuto versamento della quota d'iscrizione annuale e dalla dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e sue successive future modifiche.

L'iscrizione all'Associazione, di per se, formalizza e autorizza il trattamento dei dati personali di tutti i soci anche presso terzi.

**Art. 6 - Perdita dello status di socio.**

La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni, per decadenza e per esclusione.

Le dimissioni devono essere comunicate entro tre mesi dallo scadere dell'anno in corso al Comitato Direttivo.

La decadenza interviene se almeno una volta all'anno la Segreteria dell'Associazione non riceva riscontro elettronico alla richiesta di conferma dei dati personali.

In entrambi i casi il Comitato Direttivo ne prende atto con delibera di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti degli Associati che non rispettino quanto previsto dallo Statuto o per indegnità.

La delibera di esclusione viene notificata all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Probiviro da presentarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

**Art. 6 bis - Diritto di voto**

Tutti i soci in regola con il versamento della quota contributiva dell'anno corrente hanno diritto di voto in Assemblea.

Ogni socio, avrà diritto a un voto, il voto può essere esercitato anche conferendo delega scritta ad altro socio.

Ogni socio potrà essere portatore di non più di tre deleghe. Eventuali deleghe rilasciate in bianco si intenderanno attribuite alla maggioranza dei voti espressi di volta in volta in Assemblea.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di comunicazione, nel rispetto di quanto dispone il comma 7 dell'art. 2538 c.c.

**Art. 7 - Irripetibilità delle quote**

Come previsto al 4° comma dell'art. 24 del Codice Civile, i soci receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi eventualmente versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Art. 8 - Organi**

Gli organi associativi sono:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente
- 3) Il Vice-Presidente
- 4) Il Comitato Direttivo
- 5) Il Revisore legale dei conti
- 6) Il Probiviro

**Art. 9 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto al voto.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di suo impedimento, da altro designato dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite entro il 30 giugno di ogni anno;
- 2) elegge il Presidente
- 3) elegge i componenti del Comitato Direttivo da un minimo di tre e un massimo di undici;
- 4) elegge il revisore legale dei conti e il Probiviro, su proposta del Comitato Direttivo;
- 5) nomina il Comitato liquidatore in caso di scioglimento dell'Associazione;
- 6) delibera su eventuali regolamenti interni e loro variazioni proposti dal Comitato Direttivo;
- 7) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Comitato direttivo, o almeno dieci soci, riterranno di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 9 bis - Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è costituita dagli Associati regolarmente iscritti nel libro soci almeno 90 giorni prima della pubblicazione sul sito dell'Associazione dell'avviso di convocazione

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di un quarto dei soci ed in seconda convocazione senza minimi di partecipazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei soci.

In terza convocazione non sono previsti quorum di partecipazione.

Il Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente, è nominato dalla maggioranza della stessa.

Le determinazioni dell'Assemblea verranno redatte per iscritto ed il relativo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, qualora questo non venga redatto da notaio.

**Art. 9 ter - Approvazione delle delibere**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste in prima convocazione; dunque, con la presenza di almeno un quarto dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a tre giorni.

Nel caso in cui fosse necessaria una terza convocazione la delibera è presa a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci partecipanti all'Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

**Art. 9 quater - Presidenza dell'Assemblea**

Il Presidente dell'Assemblea dirige lo svolgimento dell'Assemblea, dichiara la regolare costituzione, accerta il diritto di voto degli intervenuti, comunica ai partecipanti ed ordina al Segretario la verbalizzazione dei risultati delle votazioni e dello svolgimento delle riunioni.

**Art. 9 quinquies - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente con provvedimento pubblicato sul sito Internet dell'Associazione, senza ulteriori formalità.

La pubblicazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il provvedimento di convocazione deve specificare l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Il provvedimento di convocazione dovrà contenere per esteso anche la deliberazione proposta qualora il voto venga espresso per corrispondenza, a

mezzo raccomandata, o per il tramite di altri mezzi di comunicazione (art. 2538 c.c. comma 6)

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un lasso di tempo non inferiore a giorni tre.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e per discutere ogni altro argomento di interesse della Associazione.

Si riunisce inoltre ogni volta che almeno dieci soci ne facciano richiesta motivata al Comitato Direttivo e tutte le volte in cui quest'ultimo lo ritenga necessario.

**Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria con la maggioranza dei voti; egli è il rappresentante legale dell'Associazione, verso i terzi e in giudizio, nonché Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, che ne esercita tutti i poteri, compresa la rappresentanza legale, anche in giudizio.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli soci, sia dei terzi.

Il Presidente dura in carica sette anni ed è rieleggibile una sola volta, per egual periodo.

**Art. 11- Comitato Direttivo**

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Comitato Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri compreso il Presidente.

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria con la maggioranza dei voti.

La carica di Presidente del Comitato Direttivo è assunta dal Presidente dell'Associazione, mentre le cariche di Vice-Presidente, di consigliere con delega alla tesoreria, di consigliere con delega alla segreteria e di consigliere con delega alle relazioni esterne sono votate dall'Assemblea su proposta del Presidente.

I membri del Comitato durano in carica sette esercizi e alla scadenza sono rieleggibili una sola volta per egual periodo.

Se nel corso del settennato viene a decadere la carica del Presidente eletto, il comitato si scioglie e viene convocata l'Assemblea per la rielezione del nuovo Presidente e del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno deve deliberare la quota di contribuzione annuale, che deve essere versata dai soci entro e non oltre il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo. Il mancato versamento del contributo annuale è causa di decadenza dallo status di socio e di cancellazione dal libro soci.

E' facoltà del Comitato Direttivo delegare particolari attribuzioni a persone esterne allo stesso, per il raggiungimento dello scopo sociale.

Se nel corso del settennato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli, attribuendo al suo interno le relative cariche sociali eventualmente venute a mancare, se invece viene a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà il Comitato si scioglie e il Presidente convoca d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Ogni membro del Comitato Direttivo comunque nominato decade allo scadere del settennato del primo insediamento del Comitato Direttivo.

**Art. 11 bis - Convocazione del Direttivo**

Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno tre membri.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale la tesi del Presidente.

Il Comitato si riunisce senza formalità ogni volta che il Presidente o almeno due membri lo ritengano opportuno.

**Art. 11 ter - Poteri del Direttivo**

Spettano al Comitato Direttivo tutti i poteri, che non siano di attribuzione esclusiva dell'Assemblea, necessari al conseguimento dello scopo sociale.

Spetta inoltre al Comitato Direttivo la facoltà di porre in essere eventuali operazioni di carattere commerciale per le quali lo stesso si adegnerà alla vigente normativa fiscale, fermo restando che l'eventuale ricavo di dette iniziative, al netto delle imposte, sarà comunque destinato a Fondo Sociale e quindi a disposizione delle attività istituzionali dell'Associazione

**Art. 11 quater - Funzioni del Direttivo**

Il Comitato Direttivo provvede agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; predisporre il rendiconto consuntivo e eventuali rendiconti preventivi, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

Gli organi delegati all'amministrazione, Comitato Direttivo, e al controllo, Revisore legale dei Conti, sono esonerati dall'esecuzione di qualsiasi formalità

contabile, purché il rendiconto esponga un "quadro chiaro e fedele" della gestione e sia adempiuto ogni obbligo di legge.

**Art. 12 - Rappresentanza legale**

La rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e al vice-Presidente, disgiuntamente.

**Art. 13 - Scioglimento Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo nomina il liquidatore.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, rilevanti all'atto della chiusura della liquidazione saranno devoluti a favore dell'Università di Bologna.

**Art. 14 - Presidente onorario**

E' istituita l'onorificenza di Presidente Onorario.

Essa spetta a tutti i soci che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione.

**Art. 15 - Revisore legale dei conti**

Il Revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea ordinaria, a maggioranza dei voti, resta in carica per sette anni ed è rieleggibile alla scadenza una sola volta per egual periodo.

E' compito del Revisore legale dei conti controllare l'andamento della gestione e il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Associazione e redigere una relazione annuale sul rendiconto delle entrate e delle uscite, senza formalità, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'esame del rendiconto.

**Art. 16 - Proboviro**

Il Proboviro è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria con il voto unanime degli associati, scelto sia tra gli associati, sia tra estranei.

Il Proboviro dura in carica sette anni ed è rieleggibile alla scadenza per egual periodo una sola volta.

L'eletto deve dichiarare di accettare la carica entro 15 giorni dalla comunicazione.

In caso di rifiuto o mancata accettazione nel termine indicato, sarà nominato il socio che nell'ultima votazione assembleare segue nella graduatoria.

Qualora ciò non fosse possibile, si procederà alla convocazione dell'Assemblea per una nuova votazione.

Il Proboviro giudica sulle eventuali controversie che sorgano tra i soci o tra soci e Associazione.

Il ricorso al Proboviro è obbligatorio. Esso si effettua con atto scritto e motivato, egli decide, senza formalità di procedura, trasmettendo la decisione al Comitato Direttivo per i conseguenti provvedimenti.

Qualora la controversia non viene dipanata nell'ambito conciliatorio, il Foro competente è quello di Bologna.

**Art. 17- Durata dell'esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Art. 18 - Clausole EAS**

Ai sensi dell'art. 148 comma 8 del D.p.r. 917/1986 si formalizzano le seguenti clausole già proprie della regolamentazione statutaria dell'Associazione. Esse costituiscono parte integrante del presente Statuto.

L'associazione:

- 1) si obbliga a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico come da disposizione statutaria;
- 2) fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- 3) si impegna sin d'ora a devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altro ente con finalità di pubblica utilità individuato nell'istituto "Alma Mater Studiorum Università di Bologna";
- 4) disciplina democraticamente il diritto di voto e la partecipazione alla vita associativa escludendo la temporaneità della partecipazione alla stessa, così come regolato nelle norme statutarie;
- 5) garantisce: la eleggibilità libera degli organi associativi, l'unicità del voto (art. 2538 c.c. comma 2), la sovranità dell'assemblea dei soci, i criteri di ammissione e di esclusione nonché le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni, l'ammissione del voto sia per corrispondenza sia mediante altri mezzi di comunicazione (art. 2538 c.c. comma 6);
- 6) sancisce la non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non valutabilità della stessa.

**Art. 19 - Rinvio al c.c.**

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le altre norme speciali in materia.